

ALLEGATO B)

PARTE I

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti tributari e patrimoniali di persone fisiche e giuridiche risultanti da ingiunzioni di pagamento e ruoli dai concessionari privati possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, le somme dovute a titolo di sanzioni ridotte del 90%, spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a partire dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, tramite:
 - tecnologie digitali – specifica piattaforma digitale, dove trovasi già caricata la posizione debitoria del contribuente, come previsto dal comma 106 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, generando automaticamente l'istanza;
 - a mezzo Pec o presso l'ufficio protocollo dell'Ente, solo dopo avere acquisito la posizione debitoria presso gli uffici della Direzione III Finanziaria e Tributi.

PARTE I

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti tributari e patrimoniali di persone fisiche e giuridiche risultanti da ingiunzioni di pagamento e ruoli dai concessionari privati possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, le somme dovute a titolo di sanzioni ridotte del 90%, spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. **Tra i debiti patrimoniali rientrano gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione, le sanzioni amministrative pecuniarie e le oblazioni di sanatorie edilizie.**

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. **Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 novembre 2026**, tramite:
 - tecnologie digitali – specifica piattaforma digitale, dove trovasi già caricata la posizione debitoria del contribuente, come previsto dal comma 106 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, generando automaticamente l'istanza;
 - a mezzo Pec o presso l'ufficio protocollo dell'Ente, solo dopo avere acquisito la posizione debitoria presso gli uffici della Direzione III Finanziaria e Tributi.

In quest'ultimo caso, l'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica

In quest'ultimo caso, l'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.

5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente o mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 48 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 50,00.

Articolo 4 Effetti della definizione agevolata

predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.

5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente o mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 48 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 50,00. **Per gli importi da € 100.000,00 a € 200.000,00 il pagamento potrà avvenire mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 60 rate mensili". Per importi superiori ad € 200.001,00 il pagamento potrà avvenire mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 72 rate mensili.**

Articolo 4 Effetti della definizione agevolata

7. **Il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata mantiene la stessa agevolazione anche per i carichi notificati successivamente alla data di adesione che non sono stati inseriti nel prospetto informativo rilasciato dal Comune, presentando apposita istanza. La stessa agevolazione viene mantenuta per i contribuenti che avendo formulato richiesta del prospetto informativo entro la data di scadenza non risultavano nello stesso carichi ammissibili.**

PARTE II

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

d) i debiti risultanti dal mancato pagamento di entrate patrimoniali (fitti attivi, canoni di concessioni, proventi da servizi erogati dall'Ente), possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, e quelle maturate a titolo di rimborso per spese di notifica.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a partire dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, tramite:

- tecnologie digitali – specifica piattaforma digitale, dove trovasi già caricata la posizione debitoria del contribuente, come previsto dal comma 106 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, generando automaticamente l'istanza;
- a mezzo Pec o presso l'ufficio protocollo dell'Ente, solo dopo avere acquisito la posizione debitoria presso gli uffici della Direzione III Finanziaria e Tributi.

In quest'ultimo caso, l'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica

PARTE II

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

d) i debiti risultanti dal mancato pagamento di entrate patrimoniali (fitti attivi, canoni di concessioni, proventi da servizi erogati dall'Ente), possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, e quelle maturate a titolo di rimborso per spese di notifica. **Tra i debiti patrimoniali rientrano gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione, le sanzioni amministrative pecuniarie e le oblazioni di sanatorie edilizie**

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. **Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 novembre 2026, tramite:**

- tecnologie digitali – specifica piattaforma digitale, dove trovasi già caricata la posizione debitoria del contribuente, come previsto dal comma 106 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, generando automaticamente l'istanza;
- a mezzo Pec o presso l'ufficio protocollo dell'Ente, solo dopo avere acquisito la posizione debitoria presso gli uffici della Direzione III Finanziaria e Tributi.

In quest'ultimo caso, l'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa

predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.

5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente o mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 48 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 50,00.

PARTE III

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del

disponibile sul sito internet istituzionale.

5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente o mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 48 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 50,00. **Per gli importi da € 100.000,00 a € 200.000,00 il pagamento potrà avvenire mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 60 rate mensili". Per importi superiori ad € 200.001,00 il pagamento potrà avvenire mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 72 rate mensili.**

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

4. Il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata mantiene la stessa agevolazione anche per i carichi notificati successivamente alla data di adesione che non sono stati inseriti nel prospetto informativo rilasciato dal Comune, presentando apposita istanza. La stessa agevolazione viene mantenuta per i contribuenti che avendo formulato richiesta del prospetto informativo entro la data di scadenza non risultavano nello stesso carichi ammissibili.

PARTE III

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, **a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 novembre 2026.** L'istanza di

presente regolamento, a partire dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, a mezzo Pec o presso l'ufficio protocollo. L'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente è resa disponibile sul sito internet istituzionale e tramite piattaforma digitale dedicata.	definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente è resa disponibile sul sito internet istituzionale e tramite piattaforma digitale dedicata.
--	---